Abstract. La commissione di massimo scoperto ha una funzione di remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione di una somma di denaro a favore del cliente per un determinato periodo di tempo e ciò indipendentemente dalla sua concreta utilizzazione. Tuttavia trattandosi di una clausola contrattuale deve essere espressamente prevista dalle parti nel contratto.

Sussiste una diversità ontologica e funzionale tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi che non autorizza una operazione addizionale tra gli stessi atteso che i primi non costituiscono un costo del finanziamento ma possono considerarsi un mero corrispettivo del mutuo; mentre negli interessi corrispettivi si evidenzia una funzione remuneratoria. Ne consegue che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, poiché tali tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un «non tasso» od un «tasso creativo», in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

in persona del

Giudice Monocratico dott.ssa C.C.

alla pubblica udienza del giorno 23.6.2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza la seguente:

SENTENZA EXART. 281-SEXIES C.P.C.

nella causa iscritta al n. (...) del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2015, vertente

C.N., c.f. (...), in qualità di titolare della ditta individuale G.N.C, rappresentato e difeso, per delega a margine dell'atto di citazione, dall'avv. M.G., elettivamente domiciliato in (...), presso lo studio del difensore;

ATTORE

e:

CASSE R.U. s.p.a., p.i. (...), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. B.L., elettivamente domicilialo in (...), presso lo studio del difensore;

CONVENUTA

Conclusioni: come in atti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel caso di specie, considerando che il rapporto è stato regolarmente intrattenuto dalle parti per diversi anni, che sono stati regolarmente inviati i relativi estratti conto e che la banca ha proceduto alla produzione della copia del contratto in suo possesso in giudizio deve reputarsi del lutto valido il rapporto esistente tra le parti.

Deve tuttavia escludersi che rispetto al dedotto rapporto bancario sia intervenuta accettazione, da parte del correntista, degli addebiti eseguiti dalla banca convenuta sulla base delle previsioni del contratto concluso in ragione della mancata contestazione degli estratti conto regolarmente inviati. Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "nel contralto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai

(mali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente" (Cass. 11749/06). Difatti ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto (Cass. 3574/11), con la conseguenza che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (Cass. 6514/07).

Venendo alla quantificazione del credito deve rilevarsi che la banca ha di volta in volta comunicato al C., i tassi di interesse applicati, la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, le spese calcolale, l'ammontare della commissione di massimo scoperto.

Si evince pertanto il rispetto del disposto di cui all'art. 117, comma 4, d.lg. 385/93, ossia l'indicazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo praticato: deve quindi escludersi la nullità della clausola contrattuale che prevede il calcolo dell'interesse, da ritenersi, al contrario, valida ed efficace anche ai sensi del disposto di cui all'art. 1284 c.c.

Per quanto concerne la asserita nullità della capitalizzazione degli interessi va considerato che l'apertura del conto corrente è intervenuta successivamente alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 che ha fornito un avallo normativo alla capitalizzazione trimestrale, in quanto l'art. 25, secondo comma, del d.lg. del 4.08.1999, n. 342, che ha modificato l'art. 120 del d.lg. 385/93, costituisce norma speciale, derogatoria della previsione generale di cui all'art. 1283 c.c.

L'art. 120 t.u.b. prevede espressamente che sia il C.I.C.R. a stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Con riguardo alla commissione di massimo scoperto va rilevato quanto di seguito.

La commissione di massimo scoperto accede ad un contratto di conto corrente assistito da un'apertura di credito a favore del cliente e, secondo una prima interpretazione, essa remunera la messa a disposizione dei fondi da parte della banca, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione, e secondo un'altra, invece, costituisce la controprestazione per il rischio crescente che la banca assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto dei fondi; secondo un'altra ancora è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi. È la prima l'interpretazione che pare avere accolto la Suprema Corte. Ed infatti afferma la Corte "o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi, o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla l. 7 marzo 1996, n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto" (cfr.

Cass. 11772/02). In ogni caso, trattandosi di clausola contrattuale essa deve essere espressamente prevista dalle parti nel regolamento complessivo del loro assetto di interessi (Trib. Mantova, 10.09.2004). Per tale ragione la commissione di massimo scoperto è stata calcolala solo in ragione della espressa previsione contenuta nel contratto alla stregua delle ulteriori spese previste e consensualmente stabilite.

Deve peraltro escludersi, anche nel raffronto dei tassi applicati, così come risultati dagli estratti conto, che gli stessi abbiano superato il limite della soglia anti-usura di cui alla l. 108/96. L'eccezione di usura sollevata in riferimento al contratto di mutuo n. (...) è, invece, infondata sotto due profili macroscopicamente rilevanti.

Il primo è dovuto alla mancata produzione dei decreti ministeriali che fissano i c.d. tassi soglia previsti dalla l. n. 108/1996. Secondo costante giurisprudenza, si tratta di atti amministrativi che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice e vanno quindi provati dalle parti con la produzione.

Il secondo profilo è riferito al tasso monitorio che, secondo la tesi attorea, dovrebbe ritenersi usurario in quanto il suo importo, sommato al tasso corrispettivo e secondo l'insegnamento di Cass. 350/2013, determinerebbe il superamento del tasso c.d. soglia previsto dalla l. n. 108/96 con le conseguenze ex art. 1815 c.c. A tal fine va osservato che, se pure deve convenirsi come una cospicua parte della giurisprudenza ritenga necessario il computo degli interessi di mora ai fini della verifica di usurarietà dei tassi, nessuna legge e nessuna sentenza ha mai detto che per il calcolo del TEG, a tal fine, debba sommarsi il tasso corrispettivo a quello monitorio. Come condivisibilmente argomentato dal Tribunale di Bologna (sent. del 17.2.2015), la citata decisione la Suprema Corte ha affermalo che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori".

In proposito, deve ritenersi che tale sentenza, benché di non facile interpretazione, non sancisca il principio del cumulo tra tassi pattuiti per gli interessi moratori e tassi pattuiti per gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, limitandosi, al contrario, ad affermare l'applicabilità delle disposizioni antiusura anche agli interessi moratori; tale pronuncia giurisprudenziale si presta pertanto ad una differente interpretazione rispetto a quella prospettata da parte attrice.

Deve in ogni caso osservarsi che, quand'anche con la sentenza in questione si fosse inteso affermare il principio della cumulabilità tra interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini della valutazione del loro eventuale carattere usurario, tale orientamento non sarebbe condivisibile, posta la diversa natura di tali categorie di interessi.

Ed invero, in nessun caso gli interessi di mora possono considerarsi un corrispettivo del mutuo, non costituendo un costo economico del finanziamento, non per niente essendo destinati per lo più a rimanere dormienti e inapplicati, in caso di svolgimento fisiologico del rapporto. Gli interessi di mora costituiscono infatti una forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati all'istituto di credito dall'eventuale inadempimento del mutuatario, svolgendo altresì una funzione deterrente dell'inadempimento stesso ed hanno perciò natura di clausola penale, soggetta non già alla disciplina dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2, c.c., bensì a quella dell'art. 1381 c.c. (ed eventualmente a quella dell'art. 33, comma 2, lett. f) d.lg. 206/2005). Del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.

La diversità ontologica e funzionale degli interessi moratori e di quelli corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale tra gli stessi.

Deve allora ritenersi che le disposizioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. debbano essere riferite esclusivamente alle prestazioni di natura corrispettiva, in quanto "le norme in questione

sono insuscettibili di interpretazione analogica (non sfugge come l'art. 644 c.p. operi, a tutti gli effetti, come norma penale in bianco, soggetta, come tale, ai rigori esegetici del combinato disposto degli artt. 14 delle preleggi e 1 c.p.) e fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali e perciò meramente eventuali (quand'anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva (come è fatto chiaro, tra l'altro, dall'art. 1224 c.c. proprio in tema di interessi di mora, lì dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l'obbligazione pecuniaria originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di «moral suasion» finalizzata alla compiuta realizzazione di quel «rite adimplelum contracium» costituente, secondo i principi, l'interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.c.)" (Trib. Verona 30 aprile 2004).

Deve altresì rilevarsi che la Banca d'Italia, chiamata a effettuare trimestralmente le rilevazioni dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della l. 108/96, non comprende nel calcolo del TEG gli interessi di mora; questi, benché oggetto di una separata valutazione da parte dello stesso organo, non sono assolutamente considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia. In proposito, si è osservato che "la Banca d'Italia, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il TEGM (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della l. 108/96, dispone espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): «1. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi monitori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagale per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora" (Trib. Verona 30 aprile 2004, cit.); ciò induce a ritenere che "se il supremo organo di vigilanza svolge tale separata rilevazione, non vi è ragione logica per sostenere l'additività dei due tassi da raffrontare ad un valore-soglia che, in realtà, non ricomprende affatto i tassi di mora (il tasso soglia è individuato secondo un meccanismo di calcolo a partire dal TEGM che, come detto, non prende in considerazione i tassi di mora)" (Trib. Roma 3.9.2014).

É, pertanto, del tutto evidente che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (Trib. Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Tremo 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014).

Nel caso di specie è la stessa parte attrice a dedurre che l'usurarietà deriva dalla sommatoria delle due tipologie di interessi, onde non vi è dubbio che, per le ragioni sopra esposte, non esiste alcuna usura, con conseguente inconsistenza della domanda attorea già sulla base dei dati indicati dall'attore stesso.

Per tali motivi la domanda attorea va rigettata.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- 1. Rigetta la domanda.
- 2. Condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese processuali, che liquida complessivamente in €. 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese e oneri di legge.

Perugia, 23.6.2016

Il Giudice